

Provincia di Treviso


Comune di Codognè
Comune di Cordignano
Comune di Gaiarine
Comune di Orsago
Comune di San Fior

P.A.T.I.

tematico

Ambiente e
Viabilità

Elaborato



Scala



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ADOTTATO il

IL SEGRETARIO

APPROVATO il

IL SINDACO

PROGETTISTI

Arch. Dino De Zan
Arch. Marco Pagani

COLLABORATORI

Patrizio Baseotto
Dott. Marco Carretta

SISTEMA AMBIENTALE E VAS

Dott. Agr. Maurizio Leoni

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Ing. Marcello Favalessa
Ing. Luca Favaro

STUDIO GEOLOGICO

Dott. Alessandro Fabbroni

REGIONE VENETO

direzione urbanistica

SINDACO

Dott.ssa Lorena Andreetta
Dott. Roberto Campagna
Loris Sonego
Giancarlo Mion
Cesare Martin

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Palumbo
Dott.ssa Paola Gava
Dott.ssa Laura Bondoni
Dott.ssa Laura Bondoni
Dott.ssa Ginetta Salvador



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Articolo 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO</i>	4
<i>Articolo 2 - EFFICACIA DEL PIANO</i>	4
<i>Articolo 3 - ELABORATI DEL PIANO</i>	5
<i>Articolo 4 - VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE</i>	5
<i>Articolo 5 - CONTENUTI PREVALENTI</i>	6

TITOLO II - TUTELE E VINCOLI (Tavola 1)

<i>Articolo 6 - TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO</i>	7
<i>Articolo 7 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE</i>	7
<i>Articolo 8 - TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO</i>	9
<i>Articolo 9 - ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO OTTICO E LUMINOSO</i>	10
<i>Articolo 10 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004</i>	10
<i>Articolo 11 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 - CORSI D'ACQUA</i>	11
<i>Articolo 12 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 - ZONE BOSCADE</i>	12
<i>Articolo 13 - VINCOLO ARCHEOLOGICO D.LGS. 42/2004</i>	12
<i>Articolo 14 - VINCOLO MONUMENTALE D.LGS. 42/2004</i>	12
<i>Articolo 15 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE R.D.L. 30/12/23 n. 3267</i>	12
<i>Articolo 16 - VINCOLO SISMICO O.P.C.M. 3274/2003</i>	13
<i>Articolo 17 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE</i>	13
<i>Articolo 18 - AMBITI DEI PARCHI O PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE E TUTELA PAESAGGISTICA</i>	13
<i>Articolo 19 - PIANI DI AREA O DI SETTORE VIGENTI O ADOTTATI</i>	14
<i>Articolo 20 - AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE</i>	14
<i>Articolo 21 - ZONE UMIDE</i>	14
<i>Articolo 22 - CENTRI STORICI</i>	15
<i>Articolo 23 - AGRO-CENTURIATO</i>	15
<i>Articolo 24 - AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL P.A.I.</i>	16

TITOLO III - FASCE DI RISPETTO

<i>Articolo 25 - IDROGRAFIA</i>	17
<i>Articolo 26 - DISCARICHE</i>	17
<i>Articolo 27 - CAVE</i>	18
<i>Articolo 28 - DEPURATORI</i>	18
<i>Articolo 29 - POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE, IDROTERMALE E IDROPRODUTTIVO/FASCE DI RISPETTO</i>	19
<i>Articolo 30 - VIABILITÀ</i>	19

<i>Articolo 31 - FASCE RISPETTO FERROVIARIO</i>	22
<i>Articolo 32 - ZONE MILITARI</i>	23
<i>Articolo 33 - ELETTRODOTTI/FASCE DI RISPETTO</i>	23
<i>Articolo 34 - METANODOTTI/FASCE DI RISPETTO</i>	23
<i>Articolo 35 - CIMITERI/FASCE DI RISPETTO</i>	23
<i>Articolo 36 - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO/SERVITÙ O FASCE DI RISPETTO</i>	23
TITOLO IV - LE INVARIANTI (Tavola 2)	
<i>Articolo 37 - INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA</i>	24
<i>Articolo 38 - INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA</i>	24
<i>Articolo 39 - INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE</i>	25
<i>Articolo 40 - INVARIANTI DI NATURA STORICO- MONUMENTALE</i>	26
<i>Articolo 41 - INVARIANTI DI NATURA ARCHITETTONICA</i>	26
TITOLO V - FRAGILITA'	
<i>Articolo 42 - PENALITA' AI FINI EDIFICATORI</i>	27
TITOLO VI - TRASFORMABILITA' (Tavola 4)	
<i>Articolo 43 - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEEI</i>	34
VI A - VALORIZZAZIONI	
<i>Articolo 44 - TERRITORIO AGROFORESTALE</i>	37
<i>Articolo 45 - VERDE PUBBLICO E PRIVATO</i>	39
<i>Articolo 46 - IL PAESAGGIO</i>	39
<i>Articolo 47 - INFRASTRUTTURE, VIABILITA' E PARCHEGGI</i>	41
VI B - ELEMENTI STRATEGICI	
<i>Articolo 48 - AMBITI PER LA FORMAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI DI INTERESSE COMUNALE</i>	42
<i>Articolo 49 - PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE</i>	43
<i>Articolo 50 - CONI VISUALI</i>	43
<i>Articolo 51 - BARRIERA INFRASTRUTTURALE E FASCE DI MITIGAZIONE LEGATE ALLE INFRASTRUTTURE</i>	44
<i>Articolo 52 - CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI</i>	44
<i>Articolo 53 - CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI</i>	45
TITOLO VII - NORME DI SALVAGUARDIA ED EFFICACIA	
<i>Articolo 54 - RACCORDO CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DEI P.A.T. E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE</i>	46
<i>Articolo 55 - EFFICACIA DEL P.A.T.I</i>	46
<i>Articolo 56 - EFFICACIA TEMPORALE AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL P.A.T.I. (varianti)</i>	47

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO

Il presente Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (d'ora in poi P.A.T.I.) affronta i tematismi relativi al sistema ambientale e al sistema viabilistico, così come definito dall'art. 16 della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004. Il P.A.T.I. interessa i comuni di: Codognè, Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior, i territori comunali dei cinque i comuni sono soggetti alla medesima applicazione del Piano.

Le presenti norme del P.A.T.I., in osservanza al dettato della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, costituiscono le disposizioni strutturali della pianificazione urbanistica comunale e indirizzano i contenuti dei Piani di Assetto del Territorio (d'ora in poi P.A.T.) dei singoli comuni, oltre che dei successivi Piani degli Interventi (d'ora in poi P.I.), individuando a tal fine le relative misure di tutela e di salvaguardia.

Gli articoli seguenti individuano il loro specifico oggetto con riferimento a quanto descritto nelle cartografie di piano.

La Relazione di Progetto costituisce strumento primario di interpretazione delle presenti norme di attuazione in quanto essa contiene ed illustra le motivazioni e gli obiettivi delle scelte pianificatorie.

L'applicazione del P.A.T.I e la redazione dei P.A.T. e dei P.I. dovranno sempre considerare dette motivazioni e detti obiettivi esplicitati nella relazione la quale, in tali termini, integra le Norme Tecniche per quanto in queste ultime esplicitamente richiamato.

Il presente P.A.T.I., in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 13 della L.R. 11/04, costituisce strumento di valorizzazione ambientale del territorio in quanto:

- a. individua e tutela le risorse naturalistiche ambientali presenti sul territorio comunale dei comuni interessati dal P.A.T.I.;
- b. formula direttive, prescrizioni e vincoli a cui dovrà attenersi la pianificazione urbanistica successiva dei P.A.T. e dei P.I. oltre che dei Piani Urbanistici Attuativo (d'ora in poi P.U.A).

Articolo 2 - EFFICACIA DEL PIANO

Le presenti norme definiscono prescrizioni, vincoli e direttive da attuare dopo l'adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, secondo le finalità del precedente articolo. Il P.A.T.I., in sostanza, individua aree da assoggettare a specifica disciplina, detta prescrizioni e vincoli prevalenti sulle vigenti previsioni urbanistiche, o immediatamente eseguibili. Le prescrizioni ed i vincoli hanno efficacia cogente sulla strumentazione vigente, sui P.A.T. e sui P.I. dei singoli comuni, mentre le direttive dovranno trovare compiuta efficacia nella stesura delle normative dei P.A.T. e dei P.I. dei singoli comuni.

Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel B.U.R.

Articolo 3 - ELABORATI DEL PIANO

Il P.A.T.I. è formato dai seguenti elaborati:

- a. RELAZIONE TECNICA contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
- b. RELAZIONE DI PROGETTO
- c. RELAZIONE SINTETICA per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T.I.
- d. NORME TECNICHE
- e. Elaborati grafici di analisi:
 - Tavola A1 CARTA DELLE UNITA' DI PAESAGGIO
 - Tavola A2 CARTA DELLA RETE ECOLOGICA
 - Tavola A3 CARTA DEGLI ELEMENTI QUALIFICANTI E DETRATTORI
 - Tavola A4 CARTA DEL PAESAGGIO E CONI VISUALI
- f. Elaborati grafici V.A.S.:
 - Tavola V1 CARTA DELLE PRESSIONI ANTROPICHE
 - Tavola V2 CARTA DELLA SENSIBILITA'
- g. Elaborati grafici progettuali:
 - Tavola 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
 - Tavola 2 CARTA DELLE INVARIANTI
 - Tavola 3 CARTA DELLE FRAGILITA'
 - Tavola 4a CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
 - Tavola 4b CARTA DELLA TRASFORMABILITA'
 - Tavola 5 CARTA DELLA VIABILITA'
- h. VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE: Relazione di incidenza ambientale riguardante i seguenti siti:
 - S.I.C. Fiume Meschio (IT3240032);
 - S.I.C. Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano (IT3240029);
 - S.I.C. e Z.P.S. Bosco di Gaiarine (IT3240016);
 - Z.P.S. Ambito fluviale del Livenza (IT3240013).

Articolo 4 - VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE

Con riferimento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.

Sono sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale tutti i piani, i progetti e gli interventi ad eccezione di quelli per i quali non risultano possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, secondo le linee guida regionali o i piani di gestione dei siti stessi, previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 5 - CONTENUTI PREVALENTI

In caso di contrasto tra i diversi elaborati del P.A.T.I. prevalgono nell'ordine: le norme tecniche, gli elaborati grafici, la relazione di progetto.

TITOLO II - TUTELE E VINCOLI (Tavola 1)

Articolo 6 - TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Il suolo agricolo costituisce una risorsa naturale irriproducibile, da conservare e tutelare.

Il suolo svolge funzioni essenziali per l'equilibrio del sistema ambientale e della struttura agricola produttiva, come matrice della biodiversità, per la conservazione delle risorse idriche, per lo stoccaggio di anidride carbonica sotto forma di sostanza organica.

Direttive

La protezione del suolo richiede in particolare azioni volte a limitare e prevenire l'accumulo di sostanze pericolose e inquinanti, la compattazione e impermeabilizzazione, la conservazione della sostanza organica.

Prescrizioni

- a. In caso di movimenti terra funzionali a nuove infrastrutture viarie, il terreno vegetale superficiale dovrà di norma essere accumulato e riutilizzato per la sistemazione delle aree a verde.
- b. Gli interventi di sistemazione idraulico-agraria dovranno limitare, per quanto possibile, il movimento terra, rispettando il profilo originario del suolo agricolo.
- c. In caso di sistemazione con drenaggio tubolare sotterraneo, dovrà essere garantita la capacità di invaso della rete scolante preesistente, con formazione di capofossi adeguati e di almeno una area a quota depressa, con funzione di accumulo delle acque meteoriche abbondanti e di zona umida.
- d. Gli interventi di spianamento, livellamento e movimento terra, eccedenti la quantità corrispondente a 1000 mc./ha, dovranno essere autorizzati dal Comune, sulla base di un progetto di sistemazione, che evidenzia la necessità dei lavori.

Articolo 7 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

Si definisce tutela delle risorse idriche l'attività che persegue l'obiettivo della tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel Territorio Intercomunale.

Le Amministrazioni Comunali favoriscono il coordinamento fra gli enti e gli organismi preposti al controllo, tutela, regimazione e sfruttamento delle risorse idriche. Ogni intervento sulle acque deve essere verificato in ordine alla compatibilità con le previsioni dei piani di settore.

Tutti gli interventi sulla rete idrografica devono essere eseguiti con modalità tali da non comportare un'alterazione del fragile equilibrio ambientale ed idrologico del sistema. Le Amministrazioni Comunali esprimono il proprio parere obbligatorio circa la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi, negli interventi di bonifica e similari che incidano sul regime delle

acque, su zone umide, fontanili, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla salvaguardia dell'ittiofauna presente nelle stesse.

Direttive

Nella fascia di rispetto fluviale occorre garantire l'evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, sono pertanto escluse quelle utilizzazioni e quelle modalità d'intervento che possono pregiudicare tali processi, mentre vanno previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione ai corsi d'acqua dei terreni inopportuno sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica.

Al fine di preservare le condizioni di naturalità e continuità ecologica e ripristinare equilibri ambientali eventualmente modificati dall'azione antropica vengono date le seguenti direttive che dovranno trovare puntuale definizione in sede di stesura dei Piani degli Interventi dei singoli comuni o di adozione di altri strumenti anticipatori al Piano degli Interventi (P.I.):

- a. conservare o ripristinare la originaria morfologia delle sponde dei corsi d'acqua, mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, il cotico erboso, favorendo il ripristino della continuità del corridoio ecologico, laddove questa è compromessa;
- b. nei corsi d'acqua almeno una delle sponde deve essere mantenuta alberata, salvo diverse indicazioni degli Enti competenti e responsabili della manutenzione;
- c. per la sicurezza e per la salvaguardia dei valori ambientali della rete idrica e irrigua, all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti unicamente piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la formazione di sentieri pedonali e percorsi ciclabili, che non dovranno interferire sui siti di interesse naturalistico, quali risorgive e macchie boscate e dovranno essere realizzati con materiali volti a ridurre al minimo l'impatto ambientale;
- d. dovranno essere conservate, recuperate o ripristinate le scoline tipiche del territorio agrario sia delle aree di pregio ambientale o paesaggistico che delle aree di integrità fondiaria. L'attenzione verso tale rete idrografica minore è fondamentale oltre che per l'aspetto idraulico anche per la sua valenza ambientale.

Prescrizioni

In attuazione alla legislazione vigente in materia dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni da applicarsi sin dal momento di adozione del P.A.T.I.;

- a. dovrà essere garantita la conservazione del reticolo idrografico esistente; in caso di nuove aree urbanizzate, è ammessa la modifica della rete di fossi e scoline, a condizione che venga garantita eguale capacità di invaso e la continuità della rete di deflusso delle acque meteoriche;
- b. l'autorizzazione di nuovi scarichi e la modifica sostanziale di quelli esistenti è subordinata al rispetto della normativa di settore;
- c. gli interventi che possono modificare la quantità e qualità delle acque superficiali e profonde devono essere compatibili con gli obiettivi di tutela e di qualità disposti dal Piano regionale di tutela delle acque;

- d. gli interventi di gestione della rete idrografica dovranno essere compatibili con la tutela della vegetazione esistente o comunque coerenti con progetti volti a migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua; tali progetti dovranno, per quanto possibile, incrementare la copertura arborea ed arbustiva lungo le rive;
- e. è vietato il tombinamento dei corsi d'acqua pubblici e dei canali irrigui, ad eccezione di opere di interesse pubblico e ove non vi siano soluzioni tecniche alternative al tombinamento, limitatamente alla realizzazione di accessi alle proprietà sprovviste di accesso alla viabilità pubblica; il P.I. definisce gli elementi della idrografia minore da sottoporre a specifiche forme di tutela;
- f. gli interventi di salvaguardia idraulica, ricalibratura, sostegno di sponda, costruzione di altre opere idrauliche dovranno essere realizzati privilegiando l'uso di tecniche di bio ingegneria forestale;
- g. nel caso di interventi che prevedano impermeabilizzazioni superiore ad 1 ha dovrà essere redatto obbligatoriamente lo studio di compatibilità idraulica oltre a quanto previsto dalla DGR n.1322 del 10/05/2006.

Articolo 8 - TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Il presente Piano in conformità con i piani di Zonizzazione Acustica Comunali persegue il contenimento di ogni forma di inquinamento acustico. Le Amministrazioni Comunali, di concerto con gli Enti territorialmente interessati promuovono azioni di monitoraggio e iniziative di formazione e di informazione tese all'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico proveniente da fonti fisse e mobili, in particolare di quelle forme che possono arrecare danno o disturbo alla fauna, e che possono costituire alterazione dell'ambiente.

Direttive

A tal fine le seguenti direttive dovranno trovare puntuale definizione in sede di stesura dei Piani degli Interventi dei singoli comuni o di adozione di altri strumenti anticipatori al P.I.:

- a. nella realizzazione di strade urbane ed extraurbane, dove si prevede un flusso consistente di traffico, dovranno essere studiate forme di mitigazione per ridurre gli inquinamenti atmosferici ed acustici attraverso l'utilizzo di sistemazioni a verde o con terrapieni realizzati anche con il terreno vegetale derivante dai movimenti terra necessari alla realizzazione dell'infrastruttura;
- b. lungo tutti i tracciati autostradali dovranno essere messe in atto azioni atte a realizzare una fascia a verde erborato ed arbustivo di spessore adeguato per formare una barriera naturale atta a mitigare gli inquinamenti indotti dal traffico.

Prescrizioni

- a. nella realizzazione di manufatti stradali dovranno sempre essere utilizzati manti bituminosi a forte capacità fonoassorbente per ridurre, per quanto possibile, il rumore di attraversamento dei mezzi;

- b. la realizzazione di strade urbane ed extraurbane dovrà essere sempre accompagnata da un piano di mitigazione ambientale mirato, oltre che alla mimetizzazione dell'opera, anche alla riduzione di rumore, inquinamento luminoso e fumi;
- c. nella fase progettuale relativa alla realizzazione di strade urbane ed extraurbane dovrà essere sempre realizzata la Valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 - ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO OTTICO E LUMINOSO

Le Amministrazioni Comunali, perseguono l'obiettivo di abbattimento dell'inquinamento ottico e luminoso, nelle aree che si sviluppano all'esterno dei centri abitati, in un intorno significativo in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, ai fini della salvaguardia dei siti di pregio faunistico e floristico, della conservazione degli equilibri ecologici e dei beni ambientali monumentali, della visione del cielo notturno, nonché del miglioramento della qualità della vita e della sicurezza della circolazione stradale.

Direttive

Le Amministrazioni Comunali, a seguito di studi specifici sull'inquinamento luminoso ed in conformità alla Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", dovranno individuare, nei P.I., le tipologie di fonti luminose il cui uso è vietato all'interno della sopra citata zona.

Prescrizioni

In attuazione di detti principi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni da applicarsi sin dal momento di adozione del P.A.T.I.:

- a. è comunque sempre vietato l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- b. per le strade con traffico motorizzato selezionare, ogni qualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439;
- c. evitare, per i nuovi impianti, l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.

Articolo 10 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004

Nella Tavola 1 sono individuati gli ambiti relativi ad aree caratteristiche dell'ambiente per i quali si deve attuare la tutela e la valorizzazione.

Direttive

Nei P.A.T. e nei P.I. dei singoli Comuni potranno essere individuati interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree, ed in particolare:

- a. creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto;
- b. realizzazione opere di manutenzione;
- c. rimozione di elementi di alterazione;
- d. eventuale ripristino della conformazione originaria;

- e. realizzazione di opere rimovibili a completamento formale e funzionale dell'area stessa.

Prescrizioni

In queste aree è vietata qualsiasi opera che alteri la conformazione orografica e idro-morfologica dell'area, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni da applicarsi sin dal momento di adozione del P.A.T.I.:

- a. divieto di modificare lo stato dei luoghi per quanto riguarda lo specchio d'acqua la flora e la morfologia del terreno;
- b. divieto di estirpazione delle essenze arboree di pregio, dei filari alberati, delle macchie alberate e delle siepi e ogni movimento terra, le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree dello stesso tipo, qualora autoctone.

Articolo 11 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 - CORSI D'ACQUA

Il P.A.T.I. tutela i beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/04 art. 142 lettera c, indicando ulteriori azioni per salvaguardare la naturalità, la morfologia originaria dei corsi d'acqua e mantenere l'integrità figurativa di questi beni quale elemento caratterizzante del territorio Intercomunale.

Direttive

- a. Nei P.I. dei singoli Comuni potranno essere individuati ulteriori interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, riqualificando gli aspetti vegetazionali e/o ripristinando per quanto possibile le condizioni di naturalità anche attraverso l'utilizzo di crediti edilizi ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04.
- b. Nell'ambito della redazione dei P.I. potrà essere effettuato un censimento della rete idrografica minore con l'individuazione dei tratti esistenti, dei tratti da recuperare e di quelli interrati da ricreare, contestualmente dovranno essere formulate le modalità di applicazione dei crediti edilizi a seconda dell'intervento da realizzarsi.

Prescrizioni

In attuazione di detti principi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni da applicarsi sin dal momento di adozione del P.A.T.I.:

- a. sono vietati interventi di tombatura e di riduzione dell'alveo, nonché diminuzioni della portata idrica esistente;
- b. la manutenzione e la pulitura delle sponde devono essere attuate in tempi differenti, favorendo la naturalità delle stesse, o mediante tecniche proprie della ingegneria naturalistica, e volte a conservare la presenza delle idrofite che contribuiscono alla fitodepurazione dell'acqua;
- c. è vietato l'abbruciamento della vegetazione delle sponde;
- d. gli attraversamenti necessari per eventuali accessi ai fondi devono essere realizzati mediante la costruzione di solette ancorate sulle scarpate di larghezza massima pari a 4 metri. Larghezze maggiori potranno essere autorizzate solo per comprovate esigenze tecniche e dovranno essere inserite in modo armonico nel contesto paesaggistico,

sulla base di un progetto di inserimento ambientale, che evidenzi il ridotto impatto del manufatto.

Articolo 12 - VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – ZONE BOScate

Il P.A.T.I. recepisce le direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali contenute nei piani territoriali e urbanistici sovraordinati.

Il P.A.T.I. incentiva le azioni atte ad individuare la migliore funzionalità bioecologica del bosco, considerato come fattore principale dell'equilibrio idrogeologico, mediante la costituzione di strutture ecosistemiche in grado di assicurare migliori equilibri economici e sociali, utilizzando le risorse trofiche, idriche e di energia radiante del territorio.

Il P.A.T.I. attiva azioni e programmi, di concerto con gli altri Enti competenti, volti a favorire la manutenzione e la gestione sostenibile delle aree boscate

Articolo 13 - VINCOLO ARCHEOLOGICO D.LGS. 42/2004

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale

Articolo 14 - VINCOLO MONUMENTALE D.LGS. 42/2004

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale

Articolo 15 - VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

R.D.L. 30/12/23 n. 3267

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.

Qualsiasi tipo di intervento, compreso il cambio colturale, da realizzarsi su terreni soggetti a vincolo idrogeologico è subordinato a specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità forestale territorialmente competente, ai sensi della LR n.52/1978 e s.m.i..

L'articolo 4 della L.R. 27/04 tutela le aree boscate, così come definite dall'articolo 3 della stessa legge, e stabilisce che qualsiasi intervento di modifica dello stato di fatto (disboscamento e/o movimentazione terreno con alterazione degli assetti esistenti, anche senza taglio di elementi arborei) necessita di specifica autorizzazione che sarà rilasciata dall'Ente forestale territorialmente competente (Provincia, Comunità Montane, Enti Gestori Parchi Regionali).

Articolo 16 - VINCOLO SISMICO O.P.C.M. 3274/2003

In base all'O.D.P.C.M. n.3274/03 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" i comuni interessati dal PATI ricadono in zona 2 (ex S=9, grado di sismicità definito dai Decreti emessi fino al 1984). Risulta pertanto d'obbligo la progettazione antisismica, secondo i contenuti del D.M. 14 settembre 2005.

Articolo 17 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

I Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione speciale (Z.P.S.), che contribuiscono alla formazione della Rete Natura 2000, tutelata dall'art.6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, dalla normativa nazionale di attuazione, e dalle linee guida regionali, sono riconosciuti come ambiti sensibili, a massima valenza naturalistica e come tali individuati tra le invariati di natura ambientale.

In particolare all'interno del territorio intercomunale sono stati individuati i seguenti ambiti:

- S.I.C. Fiume Meschio (IT3240032);
- S.I.C. Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano (IT3240029);
- S.I.C. e Z.P.S. Bosco di Gaiarine (IT3240016);
- Z.P.S. Ambito fluviale del Livenza (IT3240013).

Direttive

Il Piano degli Interventi potrà dare indicazioni puntuali sull'area di influenza dei S.I.C.:

- a. all'interno della quale prescrivere la valutazione di incidenza ambientale;
- b. sugli interventi di ricomposizione ambientale da effettuare prioritariamente;
- c. sulle mitigazioni e compensazioni da realizzare in occasione di piani e progetti.

Valgono i dispositivi normativi della legislazione vigente nazionale e regionale in materia.

Prescrizioni

In tali ambiti valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dall'Autorità preposta alla tutela.

Articolo 18 - AMBITI DEI PARCHI O PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI ED ARCHEOLOGICHE E TUTELA PAESAGGISTICA

Il P.A.T.I. individua tali ambiti costituiti da aree di interesse naturalistico ambientale articolate in sistemi unitari.

Direttive

Nei P.A.T. e nei P.I. dei singoli Comuni potranno essere individuati interventi finalizzati a:

- a. favorire l'aggregazione di aree agricole intercluse o adiacenti, con funzioni di tessuto connettivo del sistema. Per dette zone agricole intercluse va mantenuta e opportunamente sostenuta l'attività agricola, nelle forme e nelle modalità ritenute compatibili con le finalità del parco. In tali aree l'attività agricola va mantenuta e sviluppata previo controllo degli eventuali fattori inquinanti e la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario (strade, fossi, siepi, filari d'alberi, strutture insediative agricole, annessi rustici, ecc.);
- b. promuovere progetti sperimentali di "ripristino ambientale", rivitalizzazione di attività e pratiche produttive, compatibili (colture pregiate e biologiche, trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agricole, artigianato tradizionale, agriturismo) con l'impiego di tecnologie produttive agricole non inquinanti.

Prescrizioni

Al sistema naturalistico-ambientale sono collegati i beni di interesse storico-culturale interni o adiacenti all'area (centri storici, monumenti isolati, edilizia rurale, documenti e testimonianze della storia e della tradizione locale, ecc.), i P.A.T. e nei P.I. dei singoli Comuni dovranno valorizzarne il recupero anche in una prospettiva legata all'utilizzo del parco.

Articolo 19 - PIANI DI AREA O DI SETTORE VIGENTI O ADOTTATI

Nelle aree di cui al presente articolo vige la disciplina del Piano d'area Prealpi Vittoriosi e Alta Marca adottato dalla Regione Veneto con Delibera Giunta Regionale n. 3855 del 13/12/2005.

Articolo 20 - AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE

Il P.A.T.I. individua nella Tavola 1 gli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale. Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

Direttive

Tali zone sono soggette alla massima salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.

Prescrizioni

I P.A.T. e nei P.I. dei singoli Comuni dovranno prevedere delle norme volte alla tutela e valorizzazione dei siti o delle aree, imponendo prescrizioni progettuali nel caso di interventi che apportino modificazioni consistenti dello stato dei luoghi.

Articolo 21 - ZONE UMIDE

Le "zone umide" sono costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici. Il P.A.T.I. incentiva le azioni volte alla tutela e alla valorizzazione di tali aree con le seguenti direttive.

Direttive

Nei P.A.T. e nei P.I. dei singoli Comuni potranno essere individuati interventi finalizzati a:

- a. conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
- b. salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
- c. gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
- d. creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

Prescrizioni

In attuazione di detti principi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni da applicarsi sin dal momento di adozione del P.A.T.I.:

- a. divieto di ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
- b. divieto di realizzare interventi di bonifica;
- c. divieto di movimenti di terra e scavi, (sono consentite esclusivamente le operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici);
- d. la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea è vietata;
- e. viene fatto divieto di introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano insediate in forma permanente.

E' consentita la creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifica-culturale. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di protezione civile e somma urgenza, sono consentiti gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, da parte degli organi competenti, che dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti, anche con l'adozione di tecniche di consolidamento proprie della bioingegneria forestale.

Articolo 22 - CENTRI STORICI

Il P.A.T.I. individua con uno specifico perimetro i centri storici in riferimento alle indicazioni contenute nell'Atlante dei centri storici e agli strumenti urbanistici vigenti e demanda direttive e prescrizioni alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale. In assenza di P.A.T. e P.I. si confermano gli interventi e le destinazioni ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 23 - AGRO-CENTURIATO

Il P.A.T.I. provvede alla conservazione dell'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della

toponomastica ricadente all'interno di tale ambito. Le nuove strade e fossati, possibilmente, dovranno essere paralleli all'impianto centuriate. I P.A.T. e nei P.I. dei singoli Comuni dovranno prevedere delle norme volte alla tutela e valorizzazione del reticolo, inserendo norme che impongano alle nuove costruzioni di essere concepite in armonia con la tipologia esistente parallelamente al reticolato.

*Articolo 24 - AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO IN
RIFERIMENTO AL P.A.I.*

Nelle aree di cui al presente articolo vige la disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato di Bacino con Delibera n. 1/2002 del 26 Novembre 2002.

TITOLO III - FASCE DI RISPETTO (Tavola 1)

Articolo 25 - IDROGRAFIA

Oltre agli ambiti di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua definiti dal precedente Articolo 10 il P.A.T.I. richiama le fasce di rispetto idraulico di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904.

Direttive

I P.I. dei singoli comuni:

- a. potranno individuare ulteriori interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe riqualificando gli aspetti vegetazionali e/o ripristinando per quanto possibile le condizioni di naturalità e di sicurezza idraulica dei corsi d'acqua.
- b. dovranno normare gli interventi di demolizione di costruzioni legittimamente autorizzate e ricadenti all'interno delle predette fasce, che possono determinare il formarsi di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04, ad eccezione degli edifici di pregio che risultino schedati e/o soggetti a grado di protezione.
- c. dovranno individuare le modalità di intervento per gli edifici ricadenti entro le fasce di cui al comma 1 del presente articolo, prevedendo anche l'utilizzo di crediti edilizi, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04.

Prescrizioni

Nelle fasce di rispetto di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904 valgono le norme specifiche di tutela e salvaguardia definite dall'Autorità preposta alla tutela ed inoltre dall'adozione del P.A.T.I.:

- a. nella fascia di rispetto di 10 metri dal limite dell'area demaniale non sono ammesse nuove edificazioni, anche se a titolo precario, ad eccezione delle zone a edificazione consolidata, nelle quali il P.I. dovrà definire le possibilità di deroga, limitatamente agli interventi su edifici esistenti;
- b. la fascia di larghezza di metri 5 dal limite dell'area demaniale deve essere tenuta libera da manufatti, recinzioni e qualsiasi altra opera che ne limiti l'accessibilità, la percorribilità e la permeabilità.

Articolo 26 - DISCARICHE

Si incentiva il recupero delle attuali discariche secondo gli specifici progetti di ricomposizione ambientale che ne favoriscano la rinaturazione e, per quanto possibile, la pubblica fruizione. Prevalgono in ogni caso le disposizioni di settore a livello nazionale e regionale.

Direttive

Nei P.A.T. e nei P.I. dei singoli Comuni potranno essere individuati interventi finalizzati alla:

- a. predisposizione di una banca dati delle discariche e delle aree da bonificare;
- b. definizione di linee guida su controlli tecnici di dettaglio in discariche in esercizio;

- c. redazione di un programma puntuale di monitoraggio delle acque di falda sotterranea e delle emissioni in atmosfera;
- d. definizione del recupero ambientale post-bonifica delle discariche.

Prescrizioni

Nei P.A.T. dei singoli Comuni dovranno essere messe in atto delle strategie volte al monitoraggio della falda nell'ambito dei siti di cui al presente articolo, mediante l'acquisizione costante delle analisi di pozzi spia od anche l'esecuzione di indagini mirate attraverso l'ARPAV.

Articolo 27 - CAVE

Le cave attualmente in corso di riempimento e/o quelle non attive dovranno essere recuperate per usi agricoli.

Prevalgono in ogni caso le disposizioni di settore a livello nazionale e regionale. Per le zone comunque interessate da attività di cava si rinvia obbligatoriamente all'apposito Piano di Ricomposizione Ambientale.

Direttive

Nei P.A.T. e nei P.I. dei singoli Comuni potranno essere individuati interventi finalizzati alla:

- a. predisposizione di una banca dati delle cave e delle aree da bonificare;
- b. redazione di un programma puntuale di monitoraggio delle acque di falda sotterranea e delle emissioni in atmosfera;
- c. coordinamento e ridefinizione dei Piani di ricomposizione ambientale delle cave.

Articolo 28 - DEPURATORI

Il P.A.T.I., nella Tavola 1, delimita le aree inedificabili di rispetto ai depuratori.

Direttive

I P.I. dei singoli Comuni dovranno individuare azioni di mitigazione degli impianti di depurazione al fine di migliorare il loro inserimento nel paesaggio circostante.

Interventi di demolizione di costruzioni legittimamente autorizzate e ricadenti all'interno delle predette fasce, possono determinare il formarsi di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04, ad eccezione degli edifici di pregio che risultino schedati e/o soggetti a grado di protezione.

Prescrizioni

- a. nelle aree ricomprese all'interno della fascia di rispetto non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative agli impianti di depurazione e ai parcheggi.
- b. per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo:
 - 1. è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento;

2. in ogni caso la larghezza di tali aree di rispetto non può essere inferiore ai 100 mt dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto;
3. all'interno della fascia di rispetto è consentita la sola realizzazione di opere relative agli impianti e ai parcheggi.

Articolo 29 - POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE, IDROTERMALE E IDROPRODUTTIVO/FASCE DI RISPETTO

Il P.A.T.I. nella Tavola 1 delimita le aree di rispetto dai pozzi di prelievo ad uso acquedottistico. Sono identificate negli elaborati grafici del presente P.A.T.I. le sorgenti e i punti di presa.

Direttive

I P.I. dei singoli comuni dovranno raccordarsi con il Piano di settore "Piano Regolatore Generale degli Acquedotti" (P.R.G.A.) che definisce i criteri e le modalità per la razionalizzazione e l'ottimizzazione della rete idrica esistente, formulando altresì ipotesi di raccordo tra le varie utilizzazioni delle risorse idriche di cui viene privilegiato l'uso idropotabile.

Prescrizioni

La protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa ad uso pubblico, nonché le aree di salvaguardia, le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione sono definite dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 30 - VIABILITA'

Per quanto riguarda la classificazione delle strade il P.A.T.I. fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Per l'individuazione delle strade di tipo A; C, E, si fa riferimento alla tavola 5 che risulta conforme alla proposta progettuale di classificazione elaborata all'interno del P.T.C.P. in fase di redazione. Tutte le rimanenti strade pubbliche, all'interno del territorio dei cinque comuni del presente P.A.T.I., vengono classificate come strade di tipo F.

Le distanze minime dal confine da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, vengono riportate nella Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, che ripropone le fasce di rispetto dei P.R.G. vigenti.

Le fasce di rispetto stradali sono destinate a:

- a. adeguamento delle intersezioni esistenti o realizzazione di nuovi incroci in conformità al D.M. 19.4.2006, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni Stradali»;
- b. esecuzione di migliorie dell'infrastruttura ed in particolare delle opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili;
- c. realizzazione di interventi di mitigazione ambientale;

- d. interventi di compensazione e tutela rispetto all'inquinamento atmosferico ed acustico;
- e. realizzazione di nuovi tratti stradali e di corsie di servizio, ampliamento e rettifica di quelle esistenti, costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;
- f. costruzione di impianti al servizio della circolazione veicolare e ciclabile (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica, punti di supporto alla mobilità lenta, ecc.);
- g. adeguamento alle normative vigenti di riferimento per gli elementi planoaltimetrici del tracciato (curve e livellette);
- h. messa in sicurezza dei punti critici rilevati sulla scorta di analisi di sicurezza (migliorare visibilità su intersezioni, curve planoaltimetriche, attraversamenti ciclo-pedonali, accessi esistenti);
- i. dotazione di banchine bitumate esterne alla attuale carreggiata della larghezza minima prevista dal Codice della Strada in base alla classificazione di progetto;
- j. allargamento delle corsie di marcia, ad almeno m 3,50, per le strade con significativi transiti di mezzi pesanti e di servizio pubblico di linea;
- k. riduzione della pendenza delle scarpate dei fossati di guardia in funzione di limitare la necessità di installare elementi di ritenuta laterali, per contenere costi di manutenzione e migliorare la sicurezza;
- l. ricreare la continuità idraulica dei fossi stradali con la riduzione dei tombinamenti nei tratti di strada extraurbana per migliorarne l'efficienza e il bacino d'accumulo;
- m. creare nei tratti extraurbani le piazzole di fermata per i mezzi pubblici di linea, provviste di idonee zone per l'attesa dell'utenza e per il ricovero di biciclette;
- n. traslare i filari alberati presenti lungo i margini stradali, ricostituendoli oltre la linea dei fossi di guardia;
- o. sostituzione delle spallette in calcestruzzo negli accessi con sponde in terra modellate a cono e tubazioni sagomate sul piano inclinato della scarpata, nonché miglioramento della visibilità notturna inserendo i prescritti delineatori di accesso previsti dal Codice della Strada.

Tali indicazioni debbono costituire riferimento anche per il rilascio di autorizzazioni e concessioni ai frontisti.

Direttive

- a. I P.I. dei singoli comuni dovranno individuare le caratteristiche tipologiche delle strade al fine di migliorare la qualità urbana ed ambientale dei tracciati veicolari e ciclopedonali.
- b. I P.I. dei singoli comuni potranno riconoscere, nei limiti consentiti dalla vigente normativa agli edifici ubicati nelle zone di protezione delle strade e in quelle di rispetto al nastro stradale, la possibilità di essere demoliti e ricostruiti in loco oppure anche in area agricola adiacente, non oggetto di specifiche forme di tutela, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale e sul bene da tutelare, anche attraverso l'utilizzo del credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04.

- c. I P.A.T. ed i P.I. dei singoli comuni dovranno recepire in tema di progettazione stradale le seguenti indicazioni:
- Un principio di carattere generale da seguire nella progettazione di nuove strade, o risistemazione delle esistenti, è quello di far sì che il percorso stradale induca nell'utente un comportamento consono alla tipologia dei luoghi attraversati (ovvero il rispetto della velocità) adottando, quando possibile, opportuni sistemi di moderazione del traffico all'interno dei centri abitati privilegiando in ogni condizione la sicurezza, anche prevedendo interventi di modesta entità.
 - Nel caso in cui l'intervento ricada su strade interessate da linee di trasporto pubblico, in fase progettuale dovranno essere coinvolte le Aziende di trasporto esercenti il servizio per condividere le scelte progettuali e recepire eventuali indicazioni.
 - Nel caso di realizzazione di nuove intersezioni a rotatoria o modifica di rotatorie esistenti si dovrà prevedere l'installazione in tutti i bracci di ingresso dei segnali di dare la precedenza in modo da attuare il sistema di precedenza sull'anello.

I P.I. dei singoli comuni dovranno inoltre prevedere:

- d. di procedere ove possibile alla traslazione o l'eliminazione degli ostacoli presenti lungo i tracciati stradali, costituiti spesso da fabbricati che si prospettano sui bordi della carreggiata privando la stessa dei margini minimi di sicurezza (da attuare attraverso il credito edilizio);
- e. di procedere ove possibile al miglioramento della visibilità negli incroci, andando a privilegiare le operazioni di demolizione e/o traslazione dei fabbricati presenti nei coni di visuale, così come previsti dal Codice della Strada, nelle intersezioni a raso;
- f. di privilegiare interventi di recupero delle pertinenze stradali, ubicando lungo le stesse, aree marginali dedicate all'impianto di alberature e cespugli, in relazione alla mitigazione dell'impatto acustico e atmosferico determinato dal traffico, nonché a favorire la ricostituzione del tracciato dei fossi di guardia necessari dal punto di vista idraulico e ambientale;
- g. la creazione su strade extraurbane, quando possibile, di piazzole di fermata per i mezzi pubblici di linea su spazi esterni alla piattaforma stradale con zone di attesa per gli utenti dotate di pensiline, ed aree opportunamente attrezzate per il parcheggio delle biciclette;
- h. la creazione di spazi per la realizzazione di attraversamenti pedonali su tutte le intersezioni, serviti da tratti di marciapiede e/o piste ciclabili, con particolare attenzione al miglioramento della fruibilità dei percorsi stessi per portatori di handicap;
- i. la creazione degli itinerari ciclabili, che seguano la strada in affiancamento nei centri abitati e, ove possibile, si spostino al di là dei fossati, o su sede propria, nei tratti extraurbani;
- j. la salvaguardia ed il ripristino dei percorsi intercomunali su strade rurali per la movimentazione pedonale, ciclabile ed animale nel "tempo

libero", al fine di incentivare il turismo e migliorare le condizioni di vita dei cittadini;

- k. il "mascheramento" con opere a verde delle zone produttive, migliorando la visuale dalle strade e dei punti panoramici.

Prescrizioni

- a. All'interno delle fasce di rispetto stradale l'edificazione sarà normata dai P.I., che definiranno gli interventi ammissibili negli edifici esistenti. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
- b. Per l'edificazione di nuovi insediamenti, di qualunque destinazione d'uso, con ambito di intervento che interessi una superficie maggiore-uguale a 0,5 ha, si dovrà dimostrare la compatibilità dal punto di vista viabilistico dell'intervento da realizzarsi mediante:
- analisi dei flussi veicolari esistenti nell'ora di punta in una giornata tipo;
 - analisi del funzionamento della rete stradale esistente;
 - stima del nuovo carico veicolare aggiuntivo generato ed attratto dall'intervento;
 - verifica del funzionamento delle intersezioni nelle vicinanze (determinazione del Livello di Servizio) e proposta di eventuali interventi;
 - dimostrazione di ammissibilità degli accessi sulla viabilità principale in relazione alla capacità teorica di questa, dei livelli di congestione esistenti e dei margini di capacità residua.

Le analisi dovranno essere condotte secondo i principi della "Teoria e tecnica della circolazione" anche con l'utilizzo di programmi di simulazione del traffico.

- c. Nel caso di progettazione di nuovi percorsi ciclabili con tragitto sovracomunale o che interessino strade di collegamento tra territori di comuni diversi, l'Ente proprietario della strada dovrà far pervenire copia del progetto al Comune contermina al fine di garantire, per quanto possibile, l'uniformità e la continuità del tracciato anche mediante la definizione del punto di uscita da un Comune e di ingresso nell'altro.

Articolo 31 - FASCE RISPETTO FERROVIARIO

Il P.A.T.I nella Tavola 1 individua il tracciato della linea ferroviaria. Per quanto riguarda le aree di rispetto ferroviario il P.A.T.I. fa espresso riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 753 del 11.07.1980 e ss.mm.ii.

Direttive

Il P.I. potrà indicare le opere volte alla mitigazione ambientale e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

Prescrizioni

In tali zone sono consentite le opere necessarie alla manutenzione e al potenziamento del verde esistente nonché le opere di carattere strettamente ferroviario.

Per disposizioni specifiche, in particolare inerenti all'edificazione ed alla piantumazione di alberi, piante, siepi e costruzione di muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, si rimanda a quanto prescritto dal D.P.R. 753/1980.

Articolo 32 - ZONE MILITARI

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale e a quanto previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale 11/2004.

Articolo 33 - ELETTRODOTTI/FASCE DI RISPETTO

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale.

Articolo 34 - METANODOTTI/FASCE DI RISPETTO

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale. Prevalgono in ogni caso le disposizioni di settore a livello nazionale e regionale.

Articolo 35 - CIMITERI/FASCE DI RISPETTO

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale.

Articolo 36 - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO/SERVITÙ O FASCE DI RISPETTO

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale

TITOLO IV - LE INVARIANTI (Tavola 2)

Articolo 37 - INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA

Il P.A.T.I. nella Tavola 2 individua gli ambiti areali, puntuali e lineari da sottoporre a particolare tutela in quanto elementi idrografici e idrogeologici che caratterizzano il territorio Intercomunale. La loro individuazione e tutela assume rilevante importanza non solo dal punto di vista ambientale ma anche quale salvaguardia del regime idraulico e della qualità biologica delle acque.

Direttive

I P.I. dei singoli comuni come indicato nei precedenti articoli 10 e 18 dovranno individuare ulteriori interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua, delle aree umide, delle risorgive, dei pozzi e delle aree limitrofe riqualificando gli aspetti vegetazionali e/o ripristinando per quanto possibile le condizioni di naturalità e di sicurezza idraulica di detti ambiti.

I P.I. dei singoli comuni dovranno inoltre individuare le modalità di intervento dell'edificazione consolidata ricadente entro i limiti della richiamata normativa anche attraverso l'utilizzo di crediti edilizi ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04.

Prescrizioni

Il P.A.T.I. individua nella Tavola 2 i corsi d'acqua come elementi lineari, che costituiscono invariante nella loro continuità con le relative sponde e la vegetazione ripariale. E' prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale. Valgono inoltre le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 18.

Articolo 38 - INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

Il P.A.T.I. nella Tavola 2 individua gli ambiti del territorio intercomunale nei quali le qualità naturalistiche e paesistiche presentano caratteristiche di integrità tali da rendere necessario porre in essere azioni di salvaguardia. Sono in genere ambiti che presentano adeguate dotazioni di equipaggiamento a verde e presenza di connessioni a rete, con edificazione rada o scarsa. Il Piano salvaguarda l'assetto fondiario e l'integrità delle aziende agricole e prevede la collocazione dei nuovi edifici, ancorché ammessi, preferibilmente in prossimità dei fabbricati esistenti.

Direttive

I P.I. dei singoli comuni dovranno definire sulla scorta delle indicazioni del P.A.T.I. gli interventi ammissibili con particolare riguardo a:

- a. difesa e tutela del territorio agricolo a buona integrità come individuato nella Tavola 2;
- b. salvaguardia delle sistemazioni agrarie tradizionali, anche attraverso incentivi;

- c. ripristino e riqualificazione di tutti i manufatti che possono richiamare la ruralità del territorio anche attraverso azioni premiali come il credito edilizio previsto all'art. 36 della L.R. 11/06;
- d. eliminazione delle opere incongrue che possono ridurre i valori paesistici di questi ambiti anche attraverso azioni premiali come il credito edilizio previsto all'art. 36 della L.R. 11/06;
- e. all'interno degli ambiti costituiscono invariante i loro caratteri paesaggistici e fondiari della maglia poderale e le funzioni agricolo-produttive. In tali ambiti i P.I. dei singoli comuni dovranno ricercare soluzioni al fine di concentrare l'edificazione in nuclei rurali che si andranno a definire.

Prescrizioni

- a. Sono vietate tutte le azioni antropiche atte ad alterare in modo significativo gli ambiti o gli elementi puntuali riconosciuti quali invariante di natura paesaggistica. I P.I. dei singoli comuni dovranno essere corredati da un Prontuario con il quale disciplinare la realizzazione della rete ecologica e la gestione del verde.
- b. Per gli alberi monumentali, così come individuati nella Tavola 2, è vietato in ogni caso l'abbattimento. Dovranno inoltre essere conservati in buono stato quali elementi di pregio botanico e paesaggistico, da tutelare e conservare. In caso di attacchi parassitari e/o di avversità climatiche o eventi calamitosi che possano compromettere il normale vigore vegetativo e la stabilità degli alberi, gli interventi da eseguire dovranno essere prescritti dai competenti Servizi Forestali Regionali.
- c. I P.I. dei singoli comuni dovranno individuare con schedatura integrativa gli elementi del verde verticale e le formazioni erbacee che, per dimensioni, valore estetico, pregio paesaggistico o rilevanza storico-culturale meritano di essere tutelati.

Articolo 39 - INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

Il P.A.T.I., nella Tavola 2, individua gli ambiti nei quali le qualità ambientali e naturalistiche presentano caratteristiche di integrità tali da rendere necessario porre in essere azioni di salvaguardia per la tutela e lo sviluppo dei livelli di biodiversità. Le aree in esame assumono un ruolo strategico nel consolidamento e nello sviluppo della rete ecologica comunale, intercomunale e di area vasta.

Direttive

I P.I. dei singoli Comuni provvederanno a tutelare, recuperare e valorizzare gli elementi che rivestono particolare valenza naturalistico-ambientale, con particolare riguardo alla rete idrografica principale e minore e alla vegetazione forestale ad essa associata.

Per quanto riguarda gli ambiti di particolare valenza naturalistica i P.I. dei singoli comuni dovranno adeguarsi alle direttive e prescrizioni dettate dal Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento.

I P.I. dei singoli Comuni dovranno prevedere l'individuazione puntuale delle opere incongrue che possono ridurre i valori naturalistici degli ambiti di particolare valenza naturalistica. L'eliminazione o la trasformazione di tali

detrattori potrà avvenire anche attraverso azioni premiali come il credito edilizio previsto all'art. 36 della L.R. 11/06.

Prescrizioni

Dopo l'adozione del P.A.T.I. all'interno di queste zone non sono ammessi:

- a. interventi e attività che possano comportare l'alterazione e la compromissione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali:
 - a. cave;
 - b. discariche di inerti;
 - c. depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere;
- b. movimenti di terra quali:
 - a. le migliorie fondiari, eccedenti le normali pratiche agricole;
 - b. tombamenti, ad eccezione di quelli strettamente necessari e funzionali alla conduzione dell'azienda agricola;
- c. interventi in contrasto con la conservazione ed il miglioramento della trama di elementi lineari (siepi, fossi e scoline) che costituisce la matrice fondamentale della rete ecologica.

Articolo 40 - INVARIANTI DI NATURA STORICO- MONUMENTALE

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale.

Articolo 41 - INVARIANTI DI NATURA ARCHITETTONICA

Si demanda alle norme tecniche del rispettivo Piano di Assetto del Territorio Comunale.

TITOLO V - FRAGILITA' (Tavola 3)

Articolo 42 - PENALITA' AI FINI EDIFICATORI

La Carta della Compatibilità Geologica ai fini Urbanistici (ex Carta delle Penalità ai fini edificatori) rappresenta l'elaborato di sintesi degli studi geologici esistenti, ed indica il livello di idoneità geologica del terreno.

Sono stati utilizzati e modificati i temi delle esistenti Carte della Penalità ai fini edificatori, nel seguente modo:

terreno ottimo → **aree idonee**

terreno buono

terreno mediocre → **aree idonee a condizione**

terreno scadente

terreno pessimo → **aree non idonee**

Direttive

La tavola 3 rappresenta la sintesi tra gli elaborati vigenti dei singoli P.R.G. a disposizione e la nuova classificazione regionale. E' stato verificato l'andamento delle aree nelle zone di passaggio tra un territorio comunale e l'altro, senza cogliere incongruità.

AREE IDONEE - Terreno ottimo

"Non c'è alcun limite all'edificabilità (assenza di frane o valanghe sovraincombenti e di movimenti del terreno antichi ed attuali; drenaggio ottimo con falda profonda; ottime caratteristiche geomeccaniche; assenza di esondazioni storiche e di dissesto geologico-idraulico)" - D.G.R.V. 615/96. Ogni intervento è in ogni caso soggetto alle vigenti disposizioni normative (D.M. 11/3/1988 e D.M. 14/9/2005).

AREE IDONEE A CONDIZIONE - Terreno buono

"Vi sono limiti all'edificabilità solo per edifici particolari (assenza di frane o valanghe sovraincombenti e di movimenti del terreno antichi ed attuali; medio drenaggio con falda medio-profonda; buone caratteristiche geomeccaniche; remote possibilità di esondazione; assenza di dissesto geologico-idraulico).

AREE IDONEE A CONDIZIONE - Terreno mediocre

"L'edificabilità è possibile ma richiede indagini geognostiche specifiche, verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione preventivi (assenza di frane o valanghe sovraincombenti; presenza di movimenti franosi solo superficiali; drenaggio difficoltoso con falda superficiale; caratteristiche geomeccaniche mediocri e localmente anche variabili; remote possibilità di esondazioni; stabilità geologico-idraulica da accertare)"

AREE IDONEE A CONDIZIONE - Terreno scadente

"L'edificabilità è sconsigliata (possibilità remote di frane o valanghe sovraincombenti; drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione

del terreno; caratteristiche geomeccaniche scadenti; possibilità di esondazioni; dissesto geologico-idraulico limitato)”

Nel territorio compreso nel P.A.T.I., possiamo distinguere, per le aree idonee a condizione:

1. Una porzione d’area collinare (San Fior) ed una porzione montana (Cordignano), caratterizzate da pendenze variabili la cui valutazione di dettaglio dovrà venire eseguita negli studi geologici da eseguirsi per i P.A.T., con finalità prescrittive per gli interventi edificatori. Queste aree presentano litologie con caratteristiche geomeccaniche da buone a mediocri; gli interventi edificatori sono possibili previa puntuale verifica di tali caratteristiche per i terreni interessati, da svolgersi tramite prove geognostiche adeguate al tipo di intervento previsto. Bisognerà pertanto prevedere lo svolgimento di una Relazione geologico-geotecnica, contenente tra l’altro le prescrizioni per le costruzioni in zona sismica. Per le aree segnalate con problematiche franose (ad esclusione di quelle disciplinate dalle norme del P.A.I – Autorità di Bacino di Venezia), si dovrà preventivamente valutare l’entità del fenomeno e poi provvedere alla sua completa stabilizzazione, da attuarsi sulla base di specifici studi. Anche per le aree interessate da conoidi si dovrà provvedere a valutarne la stabilità, per poi procedere, se necessario, alla stabilizzazione.
2. Aree pianeggianti a ridosso dei primi rilievi ed a monte della Linea superiore delle risorgive. Interessano territori ricadenti nei Comuni di:
 - Cordignano, parte centrale del Comune, escluso Ponte della Muda;
 - Orsago, la zona compresa tra la SS.13 e la linea ferroviaria UD-VE;
 - San Fior, zona del capoluogo e porzioni orientale ed occidentale dell’area che si estende fino alla ferrovia.

Da NO a SE si passa da terreni prevalentemente grossolani con variabile copertura superficiale di litologie fini (sabbie e limi), a sedimenti più fini (sabbie, limi, argille). Qui le caratteristiche geotecniche delle alluvioni presenti sono generalmente buone, mentre la profondità della falda va da media (da 2 a 5m) a medio-alta (>5m). Prescrizioni: non vi sono particolari limiti alla normale edificazione; si dovrà in ogni caso prevedere la realizzazione di una relazione geologica, che dovrà tra l’altro contenere le valutazioni sui terreni in prospettiva sismica previsti per legge. In caso di realizzazione di scantinati andrà attentamente valutata la profondità della falda. Si dovrà comunque sempre verificare, almeno tramite scavi in trincea, le indicazioni a livello stratigrafico-geotecnico riportate nelle relazioni generali allegate ai P.R.G. Per edifici a maggior impegno progettuale (Ospedali, Scuole, Palestre, Stadi, Caserme, Centri Commerciali, Parcheggi multipiano, Strutture Aeroportuali, Capannoni industriali, artigianali e commerciali in

genere, Edifici residenziali con n° piani fuori terra >3) saranno necessarie verifiche di carattere geotecnico (prove penetrometriche dinamiche e/o statiche e/o carotaggi).

3. Aree pianeggianti, a cavallo della linea superiore delle risorgive fino ai confini meridionali dei rispettivi Comuni. Si tratta di sedimenti da incoerenti (ghiaie e sabbie) a coerenti (limi ed argille), variabili lateralmente, con caratteristiche generali da mediocri a scadenti. Localmente vi possono essere situazioni di terreni con caratteristiche geotecniche buone (zona di Francenigo di Gaiarine, sabbie e ghiaie), che tuttavia peggiorano lateralmente con una certa rapidità, e pertanto vanno attentamente verificate. La profondità della falda va da 0 a 5m , con andamento laterale discontinuo, a causa della variazione di permeabilità. Gli interventi edificatori sono possibili previa puntuale verifica delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati, da svolgersi tramite specifiche prove geognostiche (prove penetrometriche statiche e/o dinamiche e/o carotaggi) spinte a profondità adeguate al tipo di intervento previsto: in ogni caso la profondità di indagine non dovrà essere inferiore a 10m dalla base fondazionale. Data la natura dei terreni dovrà anche essere valutata, in taluni casi (terreni scadenti con presenza di argille compressibili), la opportunità di realizzare fondazioni profonde. Gli elaborati geologico-tecnici dovranno contenere le valutazioni sui terreni in prospettiva sismica previsti per legge (categoria sismica del terreno di fondazione, valutazione della liquefacibilità, coefficiente di fondazione).

Nelle zone 2 e 3 si riscontra la locale presenza di terreni di copertura superficiale a ridotta permeabilità, che possono comportare, in concomitanza ad eventi meteo intensi, del ristagno idrico e conseguenti allagamenti. Questa aree presentano generalmente altezze d'acqua $H < 50\text{cm}$;

Si riscontrano inoltre alcune aree esondabili direttamente o indirettamente collegate alle aste principali, le cui caratteristiche idrauliche non risultano ben delineate: per esse (escluse le aree individuate dal Progetto P.A.I., oggetto di specifiche Norme di Attuazione), gli eventuali interventi edificatori con le relative prescrizioni dovranno essere valutati in sede di sviluppo dei singoli P.A.T., anche attraverso specifici studi idraulici.

In riferimento alle aree allagabili lontane dalle aste idrografiche principali e che presentano altezza d'acqua $H < 50\text{cm}$, l'edificazione è sconsigliata ma possibile, con particolari interventi specifici. Si dovrà:

- Prevedere quote di imposta/accesso poste 0,5m sopra il piano campagna;
- Evitare la realizzazione di piani interrati;
- Mantenere le vie di deflusso delle eventuali esondazioni verso le relative aste idrografiche;
- Prevedere le distanze di rispetto dai corsi d'acqua fissate dalla normativa idraulica.

AREE NON IDONEE - Terreno pessimo

“L’edificabilità è preclusa per l’elevatissima penalizzazione (pendio molto acclive, reale possibilità di frane o valanghe sovraincombenti; movimenti franosi del terreno in atto; frequente esondabilità; diffuso dissesto geologico-idraulico). Sono ammissibili solo le opere e gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell’esistente o alla stabilizzazione del dissesto”

I singoli studi geologici indicano come aree non idonee quelle relative ad attività di cava ed alcune aree con problematiche franose (Cordignano).

Prescrizioni

In sede di realizzazione dei rispettivi P.A.T. dovranno essere integrati ed aggiornati i Quadri conoscitivi relativi alla componente geologica, non solo nelle modalità previste dalla Regione Veneto per lo sviluppo dei temi, ma anche relativamente alla qualità e quantità dei dati.

Nello specifico:

- a. Si dovranno recepire gli studi minori svolti successivamente alle Indagini geologiche allegata ai singoli P.R.G.C., al fine di integrare ed aggiornare i dati esistenti: ci si riferisce in particolare a tutti quei lavori puntuali eseguiti per privati, alle Varianti parziali, ai P.U.A., ai P.I.R.U.E.A., ecc, che sono stati svolti in ambito comunale e che possono portare nuove informazioni, sia di carattere geotecnico che idrogeologico;
- b. Si dovranno effettuare alcune localizzate campagne di prove geognostiche, al fine di coprire alcune porzioni territoriali carenti di dati;
- c. Si dovrà procedere all’integrazione ed all’eventuale aggiornamento dei dati relativi alle acque sotterranee (profondità della prima falda, andamento delle isofreatiche, ecc.);
- d. Si dovranno inoltre effettuare attente verifiche sulle tematiche idrauliche e franose, al fine di avviare un confronto tra quanto proposto come vincolo dalla Autorità di Bacino di Venezia - Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza Legge n.267/98 e Legge n.365/00 - e quanto direttamente riscontrato sul territorio (Art.6 *“Aggiornamento del Piano a seguito di studi ed interventi”*, comma 1, delle Norme di Attuazione della Autorità di Bacino di Venezia). Gli eventuali interventi edificatori dovranno essere valutati anche attraverso uno studio idraulico generale, svolto alla scala comunale (D.G.R.V. n. 3637 del 13.12.2002 *“L.3 Agosto 1998, n.267 – individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”*);
- e. Si dovranno allegare ai nuovi studi geologici per i singoli P.A.T., tutti i dati territoriali raccolti (dalle prove geognostiche ai dati relativi alle problematiche idrogeologiche), al fine di consentire sempre la loro consultazione ed un loro riutilizzo;
- f. A seguito delle prescrizioni di cui ai punti a, b, c, d, il Quadro Conoscitivo e la Carta delle Fragilità del PATI andranno adeguati ai documenti dei singoli PAT, così come aggiornati con i nuovi studi geologici;

Si riportano a seguire gli elenchi di una serie di studi e relazioni riscontrati dallo scrivente presso i singoli Comuni, i cui contenuti dovranno essere recepiti al momento dello sviluppo del Quadro conoscitivo geologico per ciascun P.A.T.:

Comune di San Fior

ELABORATI	INDIVIDUAZIONE	ANNO
Relazione Geologica-Geotecnica	Area Ricreativa e Centro Sociale di Via Mel	2007
Relazione Geologica	P.U.A. "Area tra SS 13 e Via Palladio"	2007
Relazione Impatto Idraulico	P.U.A. "Area tra SS 13 e Via Palladio"	2007
Relazione Geologica-Geotecnica	P.I.R.U.E.A. "Sarom"	2006
Relazione Idraulica	P.I.R.U.E.A. "Sarom"	2006
Integrazione relazione geologica, geotecnica e idrogeologica	Progetto area scolastica e servizi comunali 2° stralcio	2005
Valutazione Compatibilità Idraulica - Relazione	Variante parziale P.R.G.	2004
Valutazione Compatibilità Idraulica - Corografia	Variante parziale P.R.G.	2004
Valutazione Compatibilità Idraulica - Interventi di variante	Variante parziale P.R.G.	2004
Relazione Geologica	Variante parziale per modifiche puntuali, nuova viabilità e per edifici tipo "H" in Z.T.O. "E"	2004
Relazione Geologica (CD)	Progetto Lotto 29 (Autostrada A28)	2004
Relazione Geologica-Geotecnica	Realizzazione nuova sede "Lotta contro i tumori"	2003
Relazione Geologica	Piano di lottizzazione residenziale "Cavalieri"	2003
Relazione Geologica	Piano di lottizzazione "Fermi"	2003
Relazione Geologica	Piano di lottizzazione residenziale "Al Borgo"	2003
Relazione Geologica	Piano di lottizzazione residenziale "San Fior di Sopra"	2002
Relazione Geologica-Geotecnica	Piano di lottizzazione residenziale "Calliselle"	2001
Relazione Geologica-Geotecnica	Piano di lottizzazione "Il Codolo"	2001

Comune di Codognè

ELABORATI	INDIVIDUAZIONE	ANNO
Relazione Geologica e Geotecnica	Piano di Lottizzazione "D1/13 Pianca"	2006
Relazione Idraulica	Piano di Lottizzazione "D1/13 Pianca"	2006
Relazione Geologica	Piano di Lottizzazione "Cimetta"	2004
Relazione Geologica	Piano di Lottizzazione in "Via Calle"	2004
Relazione Geologica e Geotecnica	Piano di Lottizzazione "C2 B5"	2004
Relazione Geologica	Piano di Lottizzazione "Eva"	2001
Relazione Geologica	P.R.G. Variante per le zone	2001

	produttive	
Studio Geologico di compatibilità	Variante settoriale per le zone residenziali	1998

Comune di Gaiarine

ELABORATI	INDIVIDUAZIONE	ANNO
Relazione Geologica	Lottizzazione Residenziale "Pio Istituto Elemosiniero"	2006
Relazione Geologica e Geotecnica	Nuovo Consorzio Agrario	2006
Relazione Geologica	Piano di lottizzazione "Parco Castellir"	2005
Relazione Geologica	Piano di lottizzazione "Zaccariotto"	2005
Relazione Geologica e di compatibilità	P.U.A. "Saccon"	2005
Relazione Geologica-Tecnica	P.U.A. "Comparto San Liberale"	2005
Relazione Geologica	P.U.A. "Borgo Pero"	2004
Relazione Geologica	Piano di lottizzazione "Ai Sabbioni"	2004
Relazione Geologica	Variante Parziale Zone Produttive	2003
Studio Compatibilità Geologica	Variante Zone Residenziali e Zone F	1997

Comune di Orsago

ELABORATI	INDIVIDUAZIONE	ANNO
Documentazione Geologica-Geotecnica - Sondaggi	Progetto Lotto 28 (Autostrada A28)	1999
Documentazione Geologica-Geotecnica - Relazione aspetti geologici e geotecnici	Progetto Lotto 28 (Autostrada A28)	1999
Relazione Idraulica	Progetto Lotto 28 (Autostrada A28)	1999

Comune di Cordignano

ELABORATI	INDIVIDUAZIONE	ANNO
Relazione geologica	P.R.G. variante n°34	2007
Relazione geologica	P.R.G. variante n°19	2004
Relazione geologica	Progetto di fabbricato residenziale multiunità	2003
Relazione geologica	P.R.G. variante n°16	2003
Relazione geologica	P.R.G. variante n°17	2002
Relazione geologica	P.R.G. variante n°10	2000
Perizia Geologica	Variante P. di F. "Parco dei Carbonai"	1991

Fino alla approvazione dei singoli P.A.T. ogni intervento edificatorio è soggetto alle vigenti disposizioni normative:

- D.M. 11/3/1988 "indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"
- D.M. 14/9/2005 "Norme tecniche per le costruzioni".

Relativamente alle tematiche idrauliche in sede di realizzazione dei rispettivi P.A.T. è necessario approfondire ed aggiornare questo aspetto.

Dovrà essere avviato un confronto tra quanto proposto come vincolo dalla Autorità di Bacino di Venezia - Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (2004) - Legge n.267/98 e Legge n.365/00 - e quanto direttamente riscontrato sul territorio a seguito di aggiornamenti (Art.6 *"Aggiornamento del Piano a seguito di studi ed interventi"*, comma 1, delle Norme di Attuazione della Autorità di Bacino di Venezia), anche attraverso l'attuazione di specifici studi idraulici (D.G.R.V. n. 3637 del 13.12.2002 *"L.3 Agosto 1998, n.267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici"*).

TITOLO VI - TRASFORMABILITA' (Tavola 4)

Articolo 43 - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEEI

Il P.A.T.I. individua nel territorio intercomunale quattro Ambiti Territoriali Omogenei (d'ora in poi denominati A.T.O.), identificati sulla base dei caratteri ambientali e paesaggistici più significativi. La perimetrazione degli A.T.O. è contenuta nella Tavola 4a. Per ogni A.T.O. vengono definiti:

- a. dati identificativi (denominazione, limiti, superficie territoriale);
- b. una sintetica descrizione morfologica ed ambientale;
- c. gli obiettivi e le strategie da perseguire con riferimento a specifici siti/elementi ricadenti nell'A.T.O.;
- d. misure di salvaguardia.

La struttura degli spazi aperti è di importanza strategica per favorire un miglioramento della qualità insediativa complessiva.

Dovrà essere favorita la tutela dell'integrità fondiaria e la permanenza delle attività agricole specializzate e professionali, al fine di garantire la continuità nella gestione del territorio agricolo.

Dovrà essere favorita la tutela degli elementi del paesaggio agrario, quali siepi, alberate, boschetti, piantate e la conservazione dei siti di interesse naturalistico, con particolare attenzione al potenziamento della continuità dei corridoi ecologici.

Dovrà essere favorito lo sviluppo di forme di agricoltura sostenibile, compatibili con l'attività imprenditoriale e con le esigenze di tutela del suolo, delle acque, della fauna e della flora.

Dovrà essere promosso lo sviluppo delle produzioni agroalimentari tipiche a denominazione protetta e l'avvio di attività multifunzionali, nell'ambito dell'attività agricola, quali il turismo rurale, i servizi ambientali, le bioenergie.

A.T.O. n° 1 – AREE DI PREGIO AMBIENTALE

Sono le aree con una forte percezione della rete ecologica con buona dotazione di verde e presenza di notevoli valenze ambientali.

In questa A.T.O. la strategia di piano prevede la conservazione ed il miglioramento dei corridoi ecologici e degli elementi del paesaggio agrario.

Direttive

Edificazione: va data priorità al recupero e riuso degli edifici esistenti, i P.I. dei singoli comuni daranno attuazione all'indirizzo di evitare, per quanto possibile, insediamenti rurali non relazionati con gli aggregati abitativi esistenti. Vanno in ogni caso conservati e migliorati i varchi esistenti, specialmente lungo i corridoi fluviali; l'eliminazione di opere incongrue e di elementi di degrado potrà essere incentivata con l'applicazione del credito edilizio, dando priorità agli interventi in grado di migliorare la permeabilità.

Prescrizioni

Riqualificazione paesaggistica: va incentivata la conservazione della trama di siepi campestri e alberature stradali; la formazione di prati stabili e la diffusione di colture per la produzione di biomassa per la produzione di

bioenergie; va favorita la formazione di fasce tampone prative o arboree lungo la rete idrografica, con funzione di ecotono.

Riqualificazione ambientale: va incentivata la creazione di microhabitat per la fauna, nonché la conservazione e la riqualificazione delle sponde dei corsi d'acqua, secondo tecniche di bioingegneria forestale.

Va favorita la realizzazione di percorsi ciclabili e sentieri pedonali indipendenti dalla rete stradale, per il collegamento dei nuclei rurali con i centri abitati e i servizi.

A.T.O. n° 2 – AREE DI VALENZA PAESAGGISTICA

Sono le aree con una buona percezione dei caratteri rurali, zone di recente bonifica a campi aperti.

In questa A.T.O. la strategia di piano prevede la conservazione ed il miglioramento dei corridoi ecologici e degli elementi del paesaggio agrario, oltre che la diversificazione delle attività agroproduttive. Si prevede inoltre il ripristino, anche parziale, delle zone boscate in base al perimetro riportato nelle cartografie ottocentesche (Von Zach).

Direttive

Edificazione: va data priorità al recupero e riuso degli edifici esistenti, i P.I. dei singoli comuni daranno attuazione all'indirizzo di evitare, per quanto possibile, insediamenti rurali non relazionati con gli aggregati abitativi esistenti. Vanno in ogni caso conservati e migliorati i varchi esistenti, specialmente lungo i corridoi fluviali; l'eliminazione di opere incongrue e di elementi di degrado potrà essere incentivata con l'applicazione del credito edilizio, dando priorità agli interventi in grado di migliorare la permeabilità.

Prescrizioni

Riqualificazione paesaggistica: va incentivata la conservazione della trama di siepi campestri e alberature stradali; la formazione di prati stabili e la diffusione di colture per la produzione di biomassa per la produzione di bioenergie; va favorita la formazione di fasce tampone prative o arboree lungo la rete idrografica, con funzione di ecotono.

Riqualificazione ambientale: va incentivata la creazione di microhabitat per la fauna, nonché la conservazione e la riqualificazione delle sponde dei corsi d'acqua, secondo tecniche di bioingegneria forestale.

Va favorita la realizzazione di percorsi ciclabili e sentieri pedonali indipendenti dalla rete stradale, per il collegamento dei nuclei rurali con i centri abitati e i servizi.

A.T.O. n° 3 – AREE DI INTEGRITA' FONDIARIA

In questa A.T.O. la strategia di piano è volta soprattutto alla conservazione della maglia poderale, alla tutela dell'integrità fondiaria, al contenimento dell'edificazione, alla tutela ed al potenziamento degli elementi del paesaggio agrario, alla diversificazione degli investimenti fondiari nelle aziende agricole, la cui permanenza richiede adattamenti strutturali necessari a conservare e migliorare la competitività.

Direttive

Edificazione: va data priorità al recupero e riuso degli edifici esistenti; le strutture agricole produttive dovranno essere collocate, ove compatibili,

preferibilmente in relazione con le preesistenze rurali. Vanno in ogni caso conservati e migliorati i varchi esistenti, al fine di non compromettere la continuità dei corridoi ecologici. L'eliminazione di opere incongrue e di elementi di degrado potrà essere incentivata con applicazione del credito edilizio, con priorità per gli interventi in grado di migliorare la permeabilità.

Prescrizioni

Riqualificazione paesaggistica: va favorita la formazione di prati stabili, di siepi ed alberature, di fasce tampone, di colture da biomassa per la produzione di bioenergie.

Riqualificazione ambientale: va incentivata la creazione di microhabitat per la fauna, nonché la conservazione ed il recupero della rete idrografica.

Va favorita la realizzazione di percorsi ciclabili e sentieri pedonali indipendenti dalla rete stradale, per il collegamento dei nuclei rurali con i centri abitati e i servizi.

A.T.O. n° 4 – AREE DI TUTELA FLUVIALE

Sono le aree di golena del Fiume Livenza ed il tratto terminale dei suoi affluenti, caratterizzate da una visuale aperta e la presenza di argini e pioppeti che le connotano come aree di rifugio faunistico.

In questa A.T.O. la strategia di piano prevede la conservazione ed il miglioramento dei corridoi ecologici e degli elementi del paesaggio fluviale.

Direttive

Edificazione: è permesso il solo recupero e riuso degli edifici esistenti, Vanno conservate e migliorate le visuali aperte esistenti, l'eliminazione di opere incongrue e di elementi di degrado potrà essere incentivata con l'applicazione del credito edilizio, dando priorità agli interventi in grado di migliorare la permeabilità.

Prescrizioni

Riqualificazione paesaggistica: va incentivata la conservazione del paesaggio fluviale; va favorita la formazione di fasce tampone prative o arboree, con funzione di ecotono.

Riqualificazione ambientale: vanno incentivati il mantenimento e la creazione di microhabitat per la fauna, nonché la conservazione e la riqualificazione delle sponde fluviali, secondo tecniche di bioingegneria forestale.

A.T.O. n° 5 – AREA MONTANA

L'ATO 5 comprende il territorio montano del comune di Cordignano; è considerato una risorsa naturalistica – ambientale primaria della comunità, da salvaguardare e valorizzare.

Si configura come ambito territoriale a dominante naturalistica con i versanti prevalentemente coperti da boschi e da pascoli; elementi di pregio sono i boschi a faggeta, rientranti nella foresta del Cansiglio, le lame e i pascoli.

La strategia di piano è volta a garantire la manutenzione e gestione del territorio montano, necessaria per la tutela idrogeologica e la prevenzione dei dissesti; a tale scopo risulta prioritaria la ricomposizione dei siti oggetto di escavazione e la valorizzazione degli elementi identitari della zona.

Direttive

Si dovrà favorire la permanenza delle attività agrosilvopastorali, con particolare riguardo all'alpeggio, alla silvicoltura e al turismo, nelle forme compatibili con la tutela dell'ambito. Il territorio montano dovrà essere sottoposto a potenziamento delle opere di difesa dal dissesto idrogeologico e di costante manutenzione degli elementi di pregio.

Si dovrà accompagnare la riconversione delle attività e delle opere incongrue con l'attribuzione alle aree degradate di nuove funzioni compatibili.

Il P.I. dovrà individuare puntualmente gli elementi di valore paesaggistico e ad elevata naturalità da salvaguardare e migliorare.

Il PATI promuove:

- il recupero e la valorizzazione delle malghe e degli altri edifici e manufatti esistenti, la tutela degli immobili di valore culturale, la riqualificazione degli immobili che, per tipologia, materiali e sistemi costruttivi, contrastano con il carattere dei luoghi.
- favorisce gli interventi di recupero e di consolidamento di manufatti e fabbricati volti a consolidare la residenzialità e lo sviluppo agrituristico dei luoghi.
- promuove lo sviluppo di attrezzature finalizzate alla promozione turistica garantendo l'uso consapevole e rispettoso dei luoghi.

Prescrizioni

Il PI definisce gli interventi edilizi ammissibili, con priorità al recupero e/o alla ristrutturazione degli edifici esistenti; saranno consentiti limitati ampliamenti funzionali alla fruizione pubblica e turistica e all'adeguamento funzionale ed igienico sanitario degli edifici residenziali; non sono consentite nuove edificazioni di abitazioni.

All'interno degli ambiti di interesse naturalistico – ambientale, l'accesso e il transito dei mezzi di trasporto motorizzati è limitato a quelli necessari per le attività agrosilvopastorali e di manutenzione del territorio.

Sono comunque consentiti gli interventi che si rendono necessari per:

- a. prevenire il degrado ambientale (rischio idraulico, idrogeologico, ecc);
- b. razionalizzare le infrastrutture e migliorare i servizi esistenti;
- c. la messa a norma delle preesistenze.

Le aree che nella Tavola 4 non hanno campitura e non sono ricomprese all'interno delle A.T.O. sopra descritte, non sono oggetto delle tematiche ambientali trattate dal P.A.T.I., pertanto la pianificazione di tali aree viene demandata ai P.A.T. e ai P.I. dei singoli comuni.

VI A - VALORIZZAZIONI

Articolo 44 - TERRITORIO AGROFORESTALE

Il territorio rurale svolge un ruolo essenziale nell'assetto degli spazi aperti. L'attività agricola infatti permette nella maggior parte dei casi di conservare in buone condizioni l'agroecosistema.

Il Piano riconosce la funzione strategica delle attività agroforestali, che assumono valenza produttiva e di protezione del territorio e del paesaggio.

La permanenza e lo sviluppo delle attività agroforestali è condizione essenziale per garantire una effettiva tutela delle aree rurali e viene assunto tra le finalità del P.A.T.I.

Il Piano persegue come obiettivo generale l'affermarsi del ruolo multifunzionale dell'attività agricola, con particolare attenzione al turismo rurale, ai servizi ricreativi ed ambientali, alla manutenzione e gestione degli elementi del paesaggio, alla produzione di bioenergie.

Il Piano attua la finalità di salvaguardia del territorio agricolo, i P.A.T. dei singoli Comuni dovranno fissare un attento controllo del consumo di suolo dovuto alla pressione insediativa e il principio di limitare la sottrazione di suolo agricolo ai casi in cui non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Direttive

Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T.I. e dai singoli P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole – produttive così come definite dalla vigente normativa regionale in materia.

Gli interventi devono rispettare i caratteri ambientali significativi definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia delle siepi e delle alberature, dalla maglia poderale, dalla rete dei fossi e dei corsi d'acqua. L'eventuale modifica sostanziale di tali elementi può essere autorizzata, previa dimostrazione di compatibilità paesistica, attestata da relazione paesaggistica, ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela del paesaggio, e di un progetto di sistemazione a verde.

Prescrizioni

Fatte salve le disposizioni vigenti per gli immobili di valore storico - culturale, negli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Allo scopo di favorire il miglioramento ambientale, i Comuni, possono consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in tal caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito, nei limiti e con le prescrizioni stabilite dai rispettivi P.I.

I P.I. dei singoli comuni identificano gli edifici esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo e definiscono le destinazioni d'uso compatibili. Per detti edifici possono essere consentite anche utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se:

- a. è accertata la perdita di funzionalità dell'edificio, rispetto alle esigenze agroproduttive;
- b. gli immobili interessati dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove destinazioni o ne è possibile la realizzazione;
- c. sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc, contrastano con il contesto.

Articolo 45 - VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Direttive

La tutela del verde pubblico e privato è un obiettivo strategico del Piano, che va perseguito attraverso specifici strumenti e procedure che garantiscano l'efficacia delle azioni di conservazione e miglioramento delle formazioni esistenti e di realizzazione di nuovi impianti in tutte le zone del territorio dei cinque comuni.

Un altro obiettivo del Piano è di integrare tutti gli interventi sul verde (agricolo, privato, pubblico) al fine di creare una rete di elementi vegetali, che concorra a conservare e potenziare la rete ecologica intercomunale.

Prescrizioni

Fatta esclusione per gli interventi di carattere ordinario (potature, tagli colturali, ripuliture, infoltimenti, etc.) i P.I. dei singoli comuni prevederanno l'obbligo minimo di preventiva comunicazione al Comune per tutti gli altri interventi sugli elementi del verde. Nel caso di nuovi strumenti urbanistici attuativi o progetti edilizi che modificano in modo rilevante lo stato dei luoghi, il progetto dovrà essere accompagnato da un progetto di sistemazione a verde, redatto da tecnico abilitato del settore, anch'esso sottoposto ad approvazione e facente parte integrante del permesso di costruire.

Il progetto di sistemazione a verde è costituito almeno dai seguenti elaborati: stato di fatto con rilievo botanico, elaborati di progetto (planimetrie con disposizione degli elementi vegetali, sezioni, particolari costruttivi, piano quinquennale di manutenzione, piano di tutela del verde esistente).

I P.I. dei singoli comuni definiranno nel dettaglio le procedure e le modalità di redazione del progetto, che dovranno essere graduate ed adeguate all'importanza degli interventi richiesti.

Articolo 46 - IL PAESAGGIO

Il Piano nella Tavola A1 definisce le unità di paesaggio per ciascuna delle quali vengono descritte peculiarità e criticità. L'obiettivo è di perseguire l'incentivazione della qualità paesaggistica, da conseguire attraverso l'eliminazione o la mitigazioni di elementi detrattori e il potenziamento e la riqualificazione degli elementi di pregio.

Ambito montano ad elevata integrità del paesaggio e forte percezione dei caratteri silvo- pastorali

Peculiarità: fragilità dal punto di vista idrogeologico, prevalenza dell'uso silvo – pastorale.

Criticità: tendenza all'abbandono delle coltivazioni, dissesto idrogeologico, forte impatto dell'attività di escavazione

Ambito collinare a prevalenza di vigneti con buona percezione dei caratteri rurali

Peculiarità: fragilità dal punto di vista idrogeologico, presenza di notevoli valenze paesistiche.

Criticità: tendenza all'abbandono delle coltivazioni nelle aree non vitate, dissesto idrogeologico.

Ambito di alta pianura con buona integrità fondiaria e forte percezione della rete ecologica

Peculiarità: ambito irriguo, con buona dotazione di verde verticale (siepi).

Criticità: alta vulnerabilità delle falde acquifere.

Ambito di alta pianura fortemente alterato da elementi detrattori del valore paesaggistico- ambientale

Peculiarità: ambito irriguo, con buona dotazione di verde verticale (siepi) nelle aree integre.

Criticità: alta vulnerabilità delle falde acquifere; presenza di cave e discariche, presenza di allevamenti zootecnici di tipo industriale.

Ambito rurale con significativa frammentazione del paesaggio ed presenza di edificato sparso

Peculiarità: siepi campestri e alberature poderali

Criticità: semplificazione del tessuto agricolo

Ambito rurale con edificato sparso e buona percezione del verde verticale

Peculiarità: buona dotazione di verde verticale, siepi campestri e alberature poderali.

Criticità: pressione edificatoria, presenza di attività produttive

Ambito di media pianura con buona integrità fondiaria e forte percezione della rete ecologica

Peculiarità: rete idrografica, risorgive e piccole zone umide, siepi campestri e alberature poderali, imboschimenti, campi chiusi.

Criticità: pressione edificatoria, presenza di attività produttive.

Ambito di media e bassa pianura con buona percezione dei caratteri rurali ed elevata integrità fondiaria

Peculiarità: rete idrografica, imboschimenti, edifici rurali di pregio, aree di rifugio faunistico.

Criticità: semplificazione del tessuto agricolo.

Ambito fluviale a visuale aperta

Peculiarità: rete idrografica, pioppeti, argini, aree di rifugio faunistico.

Criticità: semplificazione del tessuto agricolo, frammentazione della rete ecologica.

Bosco planiziale

Peculiarità: aree di rifugio faunistico, presenza di valenze paesistiche.

Criticità: presenza di attività dimessa di notevole impatto

Articolo 47 - INFRASTRUTTURE, VIABILITA' E PARCHEGGI

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento e modifica delle infrastrutture stradali e degli impianti tecnologici (depuratori, gasdotti, elettrodotti e relative strutture connesse) sono soggetti a parere obbligatorio dell'Amministrazione Comunale, che può contestualmente fornire indicazioni in merito:

1. all'inserimento dell'opera nel territorio sotto il profilo della compatibilità ambientale;
2. alla riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità ecosistemica, nonché il collegamento ciclopedonale tra le varie parti del territorio comunale;
3. alle opere necessarie al consolidamento delle scarpate stradali;
4. al tipo di copertura e di ciglio stradale;
5. all'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili.

Sulle Strade, appartenenti alla rete secondaria e locale, sono consentiti, senza la necessità di varianti urbanistiche specifiche, gli interventi di adeguamento alla normativa vigente, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento degli standard relativi alla sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenere ammissibili gli interventi di:

- a. adeguamento delle intersezioni esistenti o realizzazione di nuovi incroci in conformità al D.M. 19.4.2006, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni Stradali»;
- b. esecuzione di migliorie delle infrastrutture stradali ed in particolare delle opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili;
- c. realizzazione di interventi di mitigazione ambientale;
- d. interventi di compensazione e tutela rispetto all'inquinamento atmosferico ed acustico;
- e. realizzazione di corsie di servizio, ampliamento e rettifica di quelle esistenti, costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;
- f. adeguamento degli elementi planoaltimetrici del tracciato (curve e livellette);
- g. messa in sicurezza dei punti critici rilevati sulla scorta di analisi di sicurezza;
- h. dotazione di banchine bitumate esterne alla attuale carreggiata della larghezza minima prevista dal Codice della Strada in base alla classificazione di progetto;
- i. allargamento delle corsie di marcia, ad almeno m 3,50, per le strade con significativi transiti di mezzi pesanti e di servizio pubblico di linea;
- j. realizzazione nei tratti extraurbani di piazzole di fermata per mezzi pubblici di linea e scuolabus;

le infrastrutture viarie di progetto a livello di tracciati, intersezioni e dimensioni sono da considerarsi puramente indicativi. In sede di P.I. andranno definite e precisate le soluzioni definitive senza che le stesse, costituiscano variante al P.A.T.I.

Per tutti i progetti inerenti l'ampliamento e la modifica delle strade pubbliche comunali, valgono comunque le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- a. il percorso deve essere, previa verifica della fattibilità tecnica, corredato da impianto di barriera verde, realizzata con essenze locali, con funzione di barriera acustica e antinquinamento atmosferico; tale proposta progettuale deve essere compresa nella progettazione e avere coincidenza di esecuzione con i lavori principali;
- b. i tracciati devono, previa verifica della fattibilità tecnica, salvaguardare con opere di mitigazione la continuità delle reti irrigue e dei percorsi di collegamento dei fondi;
- c. i cantieri di lavoro e la viabilità per i mezzi operativi devono essere localizzati e individuati in accordo con L'Amministrazione Comunale;
- d. i progetti esecutivi relativi al ripristino ambientale delle opere eseguite per la realizzazione del cantiere, devono essere altresì concordati con L'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori.

Le linee elettriche e telefoniche di nuova costruzione o ricostruzione dovranno essere interrate e seguire il tracciato di strade e percorsi esistenti e realizzate, previa verifica della fattibilità tecnica da parte del P.I., all'interno dello spazio destinato alle banchine stradali, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale, valutata di volta in volta considerando la natura dei luoghi, laddove non sia possibile interrare le linee devono essere adottate tipologie a basso impatto ambientale.

Le linee elettriche e telefoniche aeree esistenti, ove possibile, si dovranno sostituire con linee che richiedono ridotte fasce di rispetto o non ne necessitano.

Nel caso di smantellamento di tratti di elettrodotto esistente, devono essere rimosse tutte le strutture e deve essere ripristinato l'ambiente tenendo conto di quello presente nelle vicinanze e della previsioni di Piano.

VI B – ELEMENTI STRATEGICI

Articolo 48 - AMBITI PER LA FORMAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI DI INTERESSE COMUNALE

Il Piano promuove la formazione di aree a parco di interesse comunale e intercomunale, negli ambiti di particolare pregio naturalistico, tenuto conto delle zone tutelate anche a livello di aree contermini.

Si prevedono vari ambiti, individuati in Tavola 4, in cui i P.A.T. dei singoli comuni, dopo adeguato approfondimento, definiranno gli obiettivi specifici, le modalità di realizzazione e di gestione di eventuali aree protette di interesse intercomunale o comunale, anche mediante accordi con Enti territoriali esterni all'ambito del presente PATI.

Articolo 49 - PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale individua gli spazi ancora liberi da tutelare per il loro importante valore storico – testimoniale in quanto facenti parte di contesti architettonico-paesistici vincolati e/o da salvaguardare o per il mantenimento della continuità con il paesaggio circostante di forte valenza ambientale. In tali ambiti in attesa di una più precisa identificazione degli interventi da inserire nei P.I. dei singoli comuni:

- a. sono vietati smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno;
- b. va mantenuto l'uso delle aree verdi sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto;
- c. vanno conservati i beni storico/architettonici vincolati, attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree presenti nelle aree di pertinenza;
- d. è vietata la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti ed è fatto obbligo di mantenere in efficienza gli elementi di arredo storici presenti.

Inoltre ogni richiesta di rilascio di atto abilitativo edilizio dovrà essere accompagnata da apposita relazione di progetto di sistemazione delle aree di pertinenza degli immobili di valore storico e culturale, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi contenuti nel presente articolo.

Articolo 50 - CONI VISUALI

Il P.A.T.I. nella Tavola 4 "Carta della trasformabilità" individua i principali coni visuali.

Essi indicano la necessità di procedere nella progettazione tenendo conto della possibilità di percepire visualmente elementi singolari, paesaggi o ambienti costruiti dei quali si riconosce il valore del punto di vista, storico, artistico, culturale, paesaggistico o ambientale.

I coni visuali determinano:

- a. un punto di applicazione dato dal vertice del cono;
- b. un ambito definito dal prolungamento dei lati del cono;
- c. una direzione data dalla bisettrice dell'angolo del cono.

Direttive

I P.A.T. ed i P.I. dei singoli comuni potranno definire le modalità di intervento relativamente agli ambiti interessati da coni visuali. In tal senso si individueranno le fasce di protezione di inedificabilità, e gli ambiti dove si potrà operare limitando le altezze dei manufatti, sistemando opportunamente i terreni, articolando le nuove piantumazioni ed in ogni caso operando con specifiche cautele progettuali capaci di consentire adeguate possibilità visuali verso ambiti o elementi significativi.

Prescrizioni

L'ambito interessato dal cono visuale dovrà rimanere integro e non dovrà essere interessato da trasformazioni antropiche se non la manutenzione del verde esistente e la lavorazione agraria. Tutti gli eventuali manufatti di carattere storico- architettonico ricadenti all'interno dell'ambito tutelato non potranno subire sensibili trasformazioni. Sono pertanto ammesse le manutenzioni ordinarie, straordinarie, il risanamento conservativo, il restauro e la ristrutturazione edilizia con riproposizione formale del manufatto. Gli elementi detrattori che limitano la godibilità del tratto di area libera da tutelare dovranno essere trattati come opere incongrue ai sensi delle norme tecniche dei singoli P.A.T..

Articolo 51 - BARRIERA INFRASTRUTTURALE E FASCE DI MITIGAZIONE LEGATE ALLE INFRASTRUTTURE

Nella Tavola 4 è stato riportato un ambito che fiancheggia tutto il tratto autostradale (barriera infrastrutturale) e la viabilità di nuova realizzazione. Nelle intenzioni del PATI risulta essere non solo la fascia di rispetto come indicato nella Tavola 1 e normata all'art. 13 delle presenti norme, ma bensì una indicazione di progettualità affinché questa infrastruttura venga riqualficata attraverso azioni di mitigazione ambientale. Il P.A.T.I. cerca attraverso azioni di compensazione ambientale di migliorare il rapporto tra il territorio e le infrastrutture anche per creare ulteriori varchi che mettano in relazione lo spazio aperto e le parti urbanizzate ora tagliate longitudinalmente dall'infrastrutture stesse.

Direttive

I P.I. dei singoli comuni dovranno prevedere le modalità di ricomposizione dell'ambito in argomento anche per porzioni, favorendo il ripristino della permeabilità, anche mediante ricorso alla perequazione diffusa che dovrà svilupparsi anche attraverso la piantumazione di aree boscate.

Articolo 52 - CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI

Riguardano elementi fondamentali per la costruzione di connessioni delle aree rurali con specifica attenzione a alle relazioni con gli ambiti con idonee caratteristiche presenti nei comuni interessati dal P.A.T.I. e in quelli contermini. Sono principalmente le aste fluviali e le sponde dei principali corsi d'acqua.

In queste aree i Comuni perseguiranno gli obiettivi di qualità paesaggistica favorendo il miglioramento della continuità ecologica del corso d'acqua. Lungo questi assi è possibile realizzare percorsi pedonali e ciclabili, previa verifica di sostenibilità ambientale e valutazione di incidenza ambientale, laddove necessaria.

Direttive

I P.I. dei singoli comuni provvederanno alle modalità di ricomposizione del corridoio e favoriranno il ripristino della permeabilità, anche mediante ricorso al credito edilizio per l'eliminazione di edifici, opere e manufatti incongrui.

Gli interventi previsti dai P.I. ,dei singoli comuni, nei corridoi ecologici primari rientrano nelle opere a verde ai fini degli standard di legge.

Articolo 53 - CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI

Riguardano elementi per la costruzione di una rete ecologica minore che preveda connessioni capillari del territorio rurale. Sono di norma le aste fluviali e le sponde dei corsi d'acqua minori.

In queste aree i Comuni perseguiranno gli obiettivi di qualità paesaggistica favorendo il miglioramento della continuità ecologica del corso d'acqua.

Lungo questi assi è possibile realizzare sentieri pedonali e ciclabili, previa verifica di sostenibilità ambientale e valutazione di incidenza ambientale, laddove necessaria.

Direttive

I P.I. dei singoli comuni provvederanno le modalità di ricomposizione del corridoio e favorisce il ripristino della permeabilità, anche mediante ricorso al credito edilizio per l'eliminazione di edifici, opere e manufatti incongrui.

TITOLO VII - NORME DI SALVAGUARDIA ED EFFICACIA

Articolo 54 - RACCORDO CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DEI P.A.T. E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

- a. le disposizioni del P.A.T.I. costituiscono riferimento per la formazione e l'adeguamento dei P.A.T. e degli altri strumenti urbanistici comunali, unitamente alla normativa statale e regionale di settore, alle misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. 11/2004.
- b. sono fatte salve le adozioni delle varianti al PRG secondo la LR 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione, ed in particolare le varianti di cui i comuni hanno sottoscritto i relativi accordi di copianificazione con i privati ai sensi della L.R. 35/2002.
- c. i Comuni provvedono a dare attuazione al P.A.T.I. integrando il Quadro Conoscitivo, facendo propri gli obiettivi e le invarianti, nonché applicando le prescrizioni e gli indirizzi del P.A.T.I. negli strumenti di pianificazione del territorio.
- d. Nel caso in cui le previsioni del P.A.T. si discostino da quanto disposto dall'art.56 comma b delle presenti norme, il Comune dovrà interessare gli altri Comuni e l'Ente competente, per adeguare eventualmente il P.A.T.I. affinché gli obiettivi generali, quelli specifici e la tutela delle risorse essenziali del territorio contenute nel presente Piano siano soddisfatte;
- e. qualora non esplicitamente citati nelle presenti norme sono fatti salvi tutti gli accordi e le intese sottoscritti dall'Amministrazione comunali prima dell'approvazione del P.A.T.I.;
- f. il P.A.T.I. demanda ai singoli P.A.T. la definizione delle linee guida e dei parametri di applicazione degli strumenti premiali quali ad esempio il credito edilizio e la compensazione urbanistica, così come previsti agli articoli 36 e 37 della Legge 11/04.

Articolo 55 - EFFICACIA DEL P.A.T.I.

- a. Il Piano, sulla base delle competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio, rappresenta il riferimento:
 - per l'esercizio delle funzioni programmatiche e pianificatorie dei 5 comuni;
 - per la verifica di conformità di ogni piano o programma di settore;
 - per la formazione e l'adeguamento dei P.A.T. comunali;
 - per la formazione e l'adeguamento dei P.I. comunali.
- b. La normativa del P.A.T.I. si articola in :
 - direttive;
 - prescrizioni.

Le direttive sono disposizioni da osservare nell'attività di pianificazione comunale.

Le prescrizioni sono disposizioni alle quali i P.A.T., i P.I. e gli altri strumenti di pianificazione del territorio, devono conformarsi e dare attuazione; esse incidono direttamente sul regime giuridico dei beni, regolandone gli usi e le trasformazioni ammissibili e prevalgono automaticamente nei confronti della pianificazione urbanistica comunale.

- c. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del P.A.T.I., si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. In particolare, dall'adozione del P.A.T.I. alla relativa approvazione e, comunque, per un tempo non superiore a cinque anni dall'adozione, i Comuni debbono sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel presente P.A.T.I.
- d. I perimetri delle A.T.O. ambientali e delle invarianti di natura ambientale e paesaggistica sono prescrittivi. Interventi di ripermetrazione che comportino la riduzione di tali ambiti costituisce variante al P.A.T.I.
- e. Le previsioni degli strumenti comunali di pianificazione del territorio vigenti alla data di adozione del P.A.T.I. sono fatte salve indipendentemente dalla loro rappresentazione negli elaborati cartografici del P.A.T.I. stesso.
- f. I perimetri delle aree rappresentate nella Tavola 3 di progetto del P.A.T.I sono indicativi e finalizzati ad una migliore lettura coordinata dell'impianto normativo. I P.A.T. dovranno prevedere l'aggiornamento di questa Tavola di progetto, delle norme e dei dati relativi al Quadro conoscitivo ad essa correlati.
- g. In caso di contrasto tra le previsioni delle NTA e le rappresentazioni degli elaborati cartografici di progetto, prevalgono comunque le prime.

Articolo 56 – EFFICACIA TEMPORALE

AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL P.A.T.I. (varianti)

- a. Il P.A.T.I. ha efficacia a tempo indeterminato.
- b. Non costituiscono varianti:
 - le modifiche agli interventi infrastrutturali di carattere comunale che non incidano nella rete intercomunale;
 - l'aggiornamento dei dati e informazioni di analisi ricognitive dello stato di fatto del territorio e dell'ambiente, contenuti nel quadro conoscitivo del Piano, purché le nuove informazioni non condizionino le scelte fondamentali e le strategie di Piano;
 - le variazioni di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative o da atti amministrativi approvati, aventi maggior specificazione, purché non comportino modifiche sostanziali alle soluzioni progettuali previste;
 - l'ampliamento delle A.T.O. ambientali e delle invarianti di natura ambientale e paesaggistica.

- l'aggiornamento della Tavola 3 di progetto, delle norme e dei dati relativi al Quadro conoscitivo ad essa correlati;
- c. Le analisi territoriali costituenti il "Quadro Conoscitivo" del P.A.T.I. andranno costantemente e sistematicamente aggiornate nell'ambito dell'attività del Sistema Informativo Territoriale di ogni singolo comune ed andranno poi condivise con gli altri comuni.